

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE**

LA PRESENTE POLIZZA E' STIPULATA TRA

COMPAGNIA

E L'ENTE

CONTRAENTE /ASSICURATO



CIG

Polizza

Effetto

Scadenza (

DEFINIZIONI

Nel testo della presente polizza di assicurazione le Parti attribuiscono, alle parole sotto riportate il significato di seguito indicato:

- 1. Sinistro:** Qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di copertura e debitamente denunciata alla Società durante il medesimo periodo e non oltre, in relazione alle responsabilità garantite da questo contratto di assicurazione.
- 2. Contraente:** Il soggetto che stipula l'assicurazione indicato nella **scheda di copertura** che acquista la presente assicurazione per proprio conto e per conto degli altri soggetti Assicurati, elencati al Punto 1 della Scheda di Copertura.
- 3. Danno:** Qualsiasi pregiudizio, sia patrimoniale che non patrimoniale, che sia originato da morte, lesione alla persona, danneggiamento e/o Perdita o cose e/o animali.
- 4. Danno indennizzabile:** in applicazione del principio indennitario dell'Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l'Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato.
- 5. Danni Materiali:** Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali lesioni personali o morte.
- 6. Danni Corporali** Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale
- 7. Franchigia:** La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.
- 8. Richiesta di risarcimento:**
Qualsiasi richiesta e/o pretesa finanziaria comunicata per iscritto all'Assicurato con cui un Terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per i Danni subiti. **Dipendente:** Qualsiasi persona fisica che è assicurato secondo la forma previdenziale e/o assistenziale di legge contro gli infortuni sul luogo di lavoro e che svolge la propria attività alle dirette dipendenze del Contraente secondo un contratto di lavoro subordinato o di apprendistato. Questa definizione include anche qualsiasi persona incaricata di lavori socialmente utili, e qualsiasi studente, borsista, specializzando e chiunque altro presti il proprio lavoro per un periodo di prova o di formazione sotto il diretto controllo e direzione del Contraente nelle forme previste dalla legge. Questa definizione non include i medici convenzionati come specificato al punto 11 delle definizioni.
- 9. Indennizzo:** L'importo dovuto dalla Società in caso di Sinistro coperto dal presente contratto di assicurazione.

- 10. Assicurato:** a) il Contraente;
Oltre al Contraente, ma solo nel caso in cui al momento in cui il Sinistro denunciato il Contraente abbia richiesto alla Società che la copertura sia resa disponibile anche per gli Organismi di NADO Italia, ovvero:
b) Comitato Controlli Antidoping (CCA)
c) Ufficio Procura Antidoping (UPA)
d) Tribunale Nazionale Antidoping (TNA)
e) Comitato per l'Esenzione ai Fini Terapeutici (CEFT)
f) Comitato per l'Educazione, la Formazione Antidoping e la Ricerca (CEFAR)
- 11. Attività dell'Assicurato** a) **Comitato Controlli Antidoping** che provvede alla pianificazione ed organizzazione dei controlli antidoping, in competizione e fuori competizione. Allo stesso Comitato risale l'elaborazione annuale dei criteri di inclusione degli Atleti nel Gruppo registrato ai fini dei Controlli (RTP) e dei connessi adempimenti relativi alla reperibilità degli Atleti (c.d. whereabouts);
b) **Procura Nazionale Antidoping** che provvede alla gestione dei risultati nonché a compiere, in via esclusiva, tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle NSA da parte dei soggetti sui quali il CONI-NADO ha giurisdizione;
c) **Tribunale Nazionale Antidoping** organismo indipendente di giustizia, articolato in due Sezioni, che decide, in via esclusiva, in materia di violazioni delle NSA
d) **Comitato per l'Esenzione a fini Terapeutici** organismo indipendente che provvede all'attuazione delle procedure inerenti la richiesta di esenzione a fini terapeutici,
e) **Comitato per l'Educazione, la Formazione Antidoping e la Ricerca (CEFAR)**, persegue gli obiettivi di ricerca e formazione antidoping, pianificando, monitorando e valutando annualmente i programmi di educazione posti in essere da NADO Italia.
- 12. Massimali e Sottolimiti di indennizzo:**
Massimali: ► € 2.000.000,00 per ogni sinistro e per anno
► € 3.000.000,00 per assicurato in aggregato
► € 5.000.000,00 in aggregato annuo cumulativo massimo tra tutti i soggetti assicurati.
- 13. Polizza:** Il presente documento viene emesso e sottoscritto dal Contraente e dalla Società a prova del contratto di assicurazione.
- 14. Periodo di Durata della Polizza:** il periodo di tempo ricompreso tra la data di inizio della copertura assicurativa e la data di scadenza indicati nella Scheda di Copertura.
- 15. Scheda di copertura:** Il formulano intitolato "Scheda di copertura" allegato alla presente Polizza, ne forma parte integrante e contiene i dettagli del contratto e gli altri elementi menzionati nel testo della Polizza.

- 16. Conciliazione** La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D.Lgs. 4/03/2010 n. 28 e ss.mm.ii.)
- 17. Mediazione** L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accord amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.Lgs. 4/03/2010 nr. 28 e ss.mm.ii.)

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Obbligo di denuncia a tutti gli Assicuratori

L'obbligo di informare i Sottoscrittori dell'esistenza di un altro contratto di assicurazione sorge in qualsiasi caso di Sinistro. L'assicurato dovrà denunciare il Sinistro a tutti i suoi Assicuratori e comunicare a ciascun Assicuratore il nome degli altri nonché degli estremi delle polizze invocate, a norma dell'art. 1910, terzo comma Cod. Civ. Qualora l'Assicurato non rispetti questo requisito di polizza, la Società avrà il diritto di escludere i sinistri interessati da tale mancato rispetto ai sensi di questa polizza o di ridurre la sua responsabilità in base al pregiudizio sofferto. Onere della prova sulla Società.

Art. 4 Altra Assicurazione sottoscritta dal Contraente

Se un sinistro è coperto anche da un qualsiasi altro contratto di Assicurazione sottoscritto dal Contraente, il presente contratto di Assicurazione opererà a secondo rischio, ossia per l'importo eccedente il massimale previsto da tale altro contratto di Assicurazione, sempre nei limiti dei Massimali, dei Sottolimiti e delle Franchigie di cui alla presente polizza.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato al punto 3 della **Scheda di copertura** sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 90 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

Art. 4– Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione

alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Variazione del rischio

a) Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

b) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società si riserva il diritto di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso ed escludere eventuali sinistri relativi a qualsiasi modifica del rischio.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni.

Art. 7 - Durata e Cessazione del contratto

L'Assicurazione è stipulata per il periodo indicato nella **Scheda di copertura** e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata inviata da una delle parti almeno 90 gg prima della scadenza di ciascuna annualità, la presente polizza si intende prorogata per un ulteriore anno e successivamente.

È fatto comunque salvo l'obbligo degli Assicuratori di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 6 mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo; è facoltà del Contraente, entro il massimo di 6 mesi di cui sopra, scegliere l'effettivo periodo di continuazione del servizio e la Società è obbligata all'accettazione di quanto richiesto.

Il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni

giorno di copertura; nel caso di continuazione del servizio seguito recesso anticipato non verrà corrisposto ulteriore premio né predisposto alcun rimborso da parte della Società qualora il rateo corrispondente al periodo di proroga risulti compensato dalla quota di premio già anticipata e non goduta.

Art. 8 Validità Territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, compreso Stato Vaticano e Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all'Assicurato per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.

Riguardo alla copertura RCO - Responsabilità Civile verso i Dipendenti – il presente contratto di assicurazione si applica ai Danni verificatisi in qualsiasi parte del mondo ma limitatamente ai Sinistri soggetti alla giurisdizione italiana e sollevati presso tribunali italiani.

Art. 9 Inizio e termine della garanzia (Forma Claims Made)

La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e pertanto non in data antecedente al 17/12/2009.

Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenti condizioni.

L'assicurazione non è operante per i sinistri già noti all'assicurato o da questi già rappresentati all'Assicuratore alla data di effetto della copertura.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione.

Il Contraente dichiarerà altresì, anche per conto degli Assicurati, agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892,1893 e 1894 del CC, di non essere a conoscenza – alla data di sottoscrizione della presente polizza- di altre circostanze o situazioni che possono determinare, durante la validità dell'assicurazione di cui trattasi, un sinistro o un danno risarcibile a termini di polizza o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti già verificatisi prima della data di decorrenza della polizza stessa.

Art. 10 Rischi esclusi dall'Assicurazione

Si intendono esclusi dalla presente Assicurazione:

1. Qualsiasi Richiesta di Risarcimento già nota all'Assicurato alla data di inizio della Polizza menzionata nella Scheda di Copertura, anche se mai denunciata ai precedenti assicuratori;
2. Qualsiasi Richiesta di Risarcimento denunciata alla Società (od ai loro rappresentanti della gestione sinistri, nominati nella Scheda di Copertura) dopo la data di scadenza della polizza .
3. Qualsiasi dei seguenti eventi materiali che si verificano prima della data di inizio del Periodo di Durata della Polizza, come specificato nella Scheda di Copertura (tali eventi avrebbero dovuto essere rivelati alla Società prima dell'inizio della presente Polizza (e separatamente notificati ai precedenti Assicuratori) come eventi materiali facenti parte delle dichiarazioni nel Questionario Proposta allegato (o della dichiarazione assenza sinistri parte integrante del Questionario Proposta):
 - a) Qualsiasi indagine condotta da qualunque autorità che abbia poteri di investigazione sull'attività dell'Assicurato;
 - b) Qualsiasi Ingiunzione, atto di citazione, o qualsiasi comunicazione scritta che presupponga una

affermazione di responsabilità a carico dell'Assicurato

- c) Qualsiasi evento che sia stato o sia oggetto di indagini penali o da qualunque autorità competente o vigilare sull'attività dell'Assicurato;
- d) Qualsiasi sequestro di cartelle cliniche, avviso di garanzia, rinvio a giudizio o incidente probatorio, accertamenti tecnici preventivi o qualsiasi altro atto o comunicazione da cui possa desumersi la pendenza di un procedimento;

Le sopra indicate a) - d) devono includere anche eventi dannosi o fatti su cui pende qualsiasi forma di indagine conosciuta.

- 4. Qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata direttamente contro un Medico libero professionista o comunque derivante da sua responsabilità personale;
- 5. Qualsiasi dei seguenti casi:
 - i. danni causati da frode e furto, salvo il disposto dell'art. 27.b, e qualsiasi atto od omissione (sia fisico che psicologico) doloso con il quale l'Assicurato o soggetto Incaricato (persona fisica, persona giuridico o altre entità) direttamente dall'Assicurato e che agisce nell'interesse di quest'ultimo o per suo conto intenda infliggere una lesione, sofferenza, pregiudizio, Danno o trarre ingiusto vantaggio economico;
 - ii. difetto di ragionevole manutenzione dei Beni di cui all'art. 26, ed in genere di tutte le Cose affidate in custodia all'Assicurato;
- 6. Qualsiasi dei seguenti casi:
 - i. tutti i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore di cui alla Legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
 - ii. la proprietà, il possesso o l'uso di qualsiasi velivolo, imbarcazione, hovercraft, veicolo a motore o altri mezzi di trasporto salvo la copertura prestata secondo l'art. 1.8 (Responsabilità per l'uso di veicoli);
- 7. Qualsiasi macchinario, merce o prodotti realizzati, fabbricati, imballati, distribuiti o venduti dall'Assicurato, dopo la consegna ad un Terzo;
- 8. Mancato o cattivo funzionamento di computer, altri sistemi informatici, programmi o applicazioni nel riconoscimento delle date di calendario;
- 9. Rapporti di lavoro con i Dipendenti e collaboratori, o discriminazioni di qualsiasi tipo verso qualsiasi persona, stalking o qualsiasi altra molestia sessuale e simili salvo che il Sinistro riguardi unicamente la lesione alla persona (escludendo comunque qualsiasi aspetto del Sinistro che riguardi Danno morale, stress, ansia salvo se la Legge obblighi l'assicurazione di tali eventi);
- 10. Danni punitivi o esemplari, ammende, multe e qualsiasi sanzione inflitta all'Assicurato;
- 11. I danni derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da amianto e qualsiasi sostanza contenente amianto o muffe tossiche;
- 12. Eventi verificatisi o fatti ed omissioni verificatisi prima della data di retroattività menzionata nella Scheda di Copertura;
- 13. Qualsiasi dei seguenti casi:
 - (i) guerra (dichiarata o meno), invasione, atti ostili di potenza straniera, ostilità e qualsiasi atto simile, condizione o operazione bellica da parte di una forza militare regolare o irregolare o altra autorità per respingere o difendere un attacco attuale od imminente;
 - (ii) insurrezione, ribellione, rivoluzione, rivolta, golpe, attentato usurpazione di potere, sommossa popolare o qualsiasi iniziativa adottata da una autorità governativa o militare per il loro respingimento o difesa;
 - (iii) rilascio, esplosione o uso di armi di distruzione di massa, sia o meno di tipo nucleare, chimico, biologico, radioattivo o simili, da parte di chiunque in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione;
 - (iv) qualsiasi azione terroristica (a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che abbia concorso alla responsabilità) o qualsiasi altra azione per controllare, prevenire od eliminare una azione terroristica;
 - (v) radioattività, trasformazione o trasmutazione dell'atomo, sia con processo naturale o generato

artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, acceleratori etc.);

(vi) il possesso e l'uso di sostanze esplosive, salvo che ciò sia necessario per l'esecuzione di lavori commissionati dal Contraente;

14. Qualsiasi caso in cui l'Assicurato abbia diritto ad un indennizzo in virtù di un'altra Polizza di assicurazione (o vi avrebbe avuto diritto secondo questa Polizza), salvo quando tale Polizza sia stata sottoscritta unicamente a secondo rischio per il pagamento di un indennizzo oltre i Massimali previsti dalla presente Polizza;
15. Qualsiasi Richiesta di risarcimento inerente alla contrazione e/o la potenziale contrazione e/o la propagazione di Staffilococco Aureus resistente alfa meticillina (MRSA) ; staffilococco Aureus di resistenza media ai glicopeptidi (GISA) ; Clostridiurn Difficile (CD) ; Acinetobatteri resistenti agli antibiotici multipli (MARA)

Inoltre l'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- c) dolo dell'assicurato e/o delle persone di cui l'assicurato deve rispondere;
- d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- f) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.

Art. 11 Regolazione Premio

Nel caso in cui il Premio menzionato nella Scheda di Copertura sia soggetto a regolazione sulla base di dati variabili, il Contraente pagherà all'inizio di ciascun periodo di Durata della polizza un premio "minimo in acconto non rimborsabile", calcolato applicando il convenuto tasso di premio al valore totale dei dati variabili stimati per detto periodo di Durata della polizza. Entro 90 giorni dalla scadenza di ogni periodo di Durata della polizza il Contraente dovrà comunicare per iscritto alla Società il valore totale dei dati variabili a consuntivo riferito al periodo di Durata della polizza. Il premio finale sarà calcolato applicando il tasso di premio al dato comunicato. Quando la comunicazione di regolazione del premio è ricevuta dal Contraente esso dovrà corrispondere alla Società entro 30 giorni qualsiasi differenza tra il premio finale ed il premio minimo pagato in acconto. La Società in qualsiasi momento, finché consentito dalla legge sarà autorizzata ad effettuare verifiche e controlli, ed il Contraente sarà tenuto a fornire tutti i chiarimenti e la documentazione necessari.

Nel caso di mancato pagamento del premio a regolazione la Società si riserva il diritto di rifiutare il pagamento di qualsiasi Sinistro notificato ai sensi di questa polizza.

Art. 12 Cessione dei diritti, surroga e rivalsa

In virtù dell'art. 1260 Cod. Civ. alla Società sono ceduti tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato contro qualsiasi soggetto venga ritenuto responsabile, la Società inoltre, ex art. 1916 Cod. Civ., sarà comunque e all'occorrenza surrogata anche nei diritti spettanti all'Assicurato nella misura delle indennità corrisposte o da corrispondersi e delle spese sostenute o da sostenersi. Verso i Dipendenti sprovvisti di altra assicurazione il diritto di rivalsa sarà esercitato solo nel caso in cui questi abbiano commesso l'azione o l'omissione, dalle quali scaturisca una responsabilità per l'Assicurato indennizzabile dalla Società nei termini della presente Polizza, con dolo o colpa grave, senza necessità che la sussistenza di dolo o colpa grave sia accertata con pronuncia dell'autorità giudiziaria.

Art. 13 Rinuncia alla rivalsa

La Società accetta di rinunciare alla rivalsa, salvo in caso di azione e/o omissione dolosa o salvo azione di rivalsa condotta dal Contraente, nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) associazioni, enti caritatevoli e ONLUS che cooperano con l'Assicurato nelle attività elencate nel Questionario Proposta;

- b) disabili e invalidi alloggiati temporaneamente nei locali del Contraente come ricoverati;
- c) persone partecipanti a programmi di formazione, socializzazione, riabilitazione, terapia;
- d) minorenni affidati o comunque sottoposti alla tutela del Contraente per provvedimento giudiziale.

Art. 14 Diritto di Recesso

A seguito di ogni denuncia di Sinistro, la Società ha la facoltà di recedere dal contratto dando al Contraente un preavviso di 60 giorni. Tuttavia, se l'Assicurato notifica un sinistro che sia falso o fraudolento, questa polizza verrà considerata cancellata dal giorno di notifica del sinistro contestato. Qualsiasi attività compiuta dalla Società, inclusa la raccolta dei premi intrapresa dopo la data del recesso, non dovrà essere intesa come una rinuncia al recesso. Si precisa che il diritto di recesso si applicherà anche se il Sinistro ricade in Franchigia.

Art.15 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 16– Foro competente - clausola arbitrale

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere in relazione a validità, interpretazione, esecuzione e/o scioglimento della presente Convenzione sarà rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo dai primi due.

La Parte che intenda promuovere l'arbitrato notificherà all'altra, a mezzo Ufficiale Giudiziario, atto di nomina del proprio arbitro. L'altra parte, entro 20 giorni dal ricevimento della predetta notifica, a sua volta notificherà, a mezzo Ufficiale Giudiziario, atto di nomina dell'arbitro da lei designato. I due arbitri così nominati dalle parti designeranno, entro 20 giorni dalla notifica del atto di nomina del secondo arbitro, il terzo che presiederà il Collegio. Ove, nei predetti termini, le parti non provvedano alla nomina del proprio arbitro ovvero i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale di Roma.

Salvo quanto espressamente previsto dagli artt. 806 e seguenti c.p.c., competerà agli arbitri regolare la procedura arbitrale nel modo che sarà dagli stessi ritenuto più opportuno in relazione alla natura della controversia, ma sempre nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio, e disporre in ordine alle spese.

Il Collegio, che avrà Sede in Roma, deciderà in via rituale e secondo diritto e dovrà pronunciare il lodo entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla accettazione salvo proroga del termine.

Salvo quanto sopra convenuto, per le controversie non deferibili ad arbitri è competente in via esclusiva il foro di Roma.

Art. 17 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiana.

Art. 18 – Legittimazione

Si prende atto che la presente Polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

Art. 19 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 20 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto per l'intera durata al Broker MAG JLT S.P.A. e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker MAG JLT S.p.A. il quale tratterà con l'Impresa Assicuratrice..

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime.

L'opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo dalle Compagnie di assicurazione aggiudicatrici del presente contratto con un'aliquota provvigionale del 3 % (tre per cento) da applicarsi ai premi imponibili del contratto. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker, anche per il tramite dei suoi Collaboratori del cui operato espressamente risponde, si considera effettuato direttamente all'Impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi e della Responsabilità Civile Professionale Medica dell'Ente.

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Art. 2 - Altre assicurazioni.

Art. 6 - Variazione del rischio.

Art. 9 – Inizio e Termine della Garanzia – (Forma Claims Made) -

Art. 10 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.

Art. 12 - Cessione dei diritti, surroga e rivalsa

Art. 14 – Diritto di recesso

Data.....

Il Contraente

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 21 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni che siano il risultato di negligenza, imprudenza o imperizia, errori commessi di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione dell'Assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è **limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.**

Art. 22 Costi e spese di difesa

La Società si impegna a pagare tutte le spese, purché da Loro approvate, per indagini, difesa legale e liquidazione sostenute per resistere alle azioni promosse da Terzi danneggiati contro l'Assicurato, fermi i limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.

Ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ. le spese sostenute per resistere all'azione del Terzo danneggiato sono a carico della Società nei limiti del quarto della somma assicurata ed in aggiunta alla somma assicurata come indicato nel Modulo di polizza.

Art. 23 Diffamazione e calunnia

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile professionale derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, a causa di diffamazione o calunnia a seguito di dichiarazioni scritte o verbali da parte compiute dall'Assicurato, dei dipendenti dell'Assicurato, dei dirigenti dell'Assicurato in relazione alla sua attività professionale.

Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un limite di indennizzo e con franchigie come da SCHEDA DI POLIZZA

Art. 24 Massimale - Limite di indennizzo

La Società in nessun caso pagheranno una somma superiore a quella indicata nella SCHEDA DI POLIZZA per uno o più sinistri accaduti durante il periodo di Durata del contratto di assicurazione (si precisa che i sinistri si intendono inclusivi dei costi o delle spese per indagini, difesa legale e liquidazione sostenute per resistere alle azioni promosse da Terzi danneggiati contro l'Assicurato).

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese sono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, così come stabilito dall'art. 1917, comma 3, del codice civile.

Art. 25 Scoperto e Franchigia

La Società sarà responsabile unicamente per la parte di ciascuna richiesta di risarcimento (che ai fini della presente clausola include costi e spese nelle quali l'Assicurato sia incorso per indagini, difesa o liquidazione di ciascuna richiesta di risarcimento) che eccede l'ammontare della Franchigia indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.

In caso di più richieste di risarcimento causate da uno stesso errore, omissione o comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originata da uno stesso evento sono considerate come unico sinistro, soggetto ad un'unica Franchigia e ad un unico Massimale.

Pertanto se la Società incorrerà in spese che, in virtù della presente clausola, ricadono sotto la responsabilità dell'Assicurato, tale ammontare dovrà essere immediatamente rimborsato alla Società da parte dell'Assicurato stesso.

Art. 26 Perdita dei documenti cartacei

Qualora nel corso del periodo di assicurazione si verifichi la perdita, lo smarrimento, il furto, il danneggiamento o la distruzione per qualunque causa di documenti, quali definiti da questa clausola, inerenti l'attività professionale dell'Assicurato, tanto di sua proprietà quanto di Terzi per i quali l'Assicurato ed i suoi collaboratori abbiano obblighi di deposito, conservazione, custodia anche temporanea, la presente garanzia comprenderà:

- a. la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato a seguito di tali eventi;
- b. i costi e le spese sostenute ed approvate dai Sottoscrittori per indagini, difesa legale e liquidazione sostenute per resistere alle azioni promosse da Terzi danneggiati contro l'Assicurato;
- c. il rimborso delle spese ragionevolmente necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti, purché comprovate da fatture o note di addebito approvate da persona competente nominata dagli Assicuratori ed approvata dall'Assicurato.

Art. 27 Definizione di documenti:

Ai fini della presente garanzia per documenti si intende ogni documento cartaceo e non, pertinente all'attività professionale dell'Assicurato, esclusi però titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.

La presente garanzia non opera quando una delle seguenti condizioni si verifica:

- (a) in occasione della presenza di contratto di assicurazione separata che copre gli enti assicurati.
- (b) dolo dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere per Legge;
- (c) a seguito di incendio, esplosione, scoppio, direttamente od indirettamente occasionato da, o in conseguenza di, atti di terrorismo;
- (d) usura, graduale deterioramento, azione di parassiti e roditori

E' condizione essenziale di operatività di garanzia degli Assicuratori, che l'Assicurato, fuori gli orari normali di lavoro, dovrà conservare tutti i documenti in un locale chiuso e mantenere duplicati dei dati di computer in separata sede.

Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un limite di indennizzo e con franchigie come da SCHEDA DI POLIZZA

Art. 28 Qualifica di Terzi

Si precisa che per "Terzi" si intendono tutte le persone fisiche e/o giuridiche diverse dall'Assicurato con esclusione:

- del coniuge, dei figli e dei familiari conviventi,
 - dei suoi legali rappresentanti, associati o contitolari, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado;
 - delle persone giuridiche di cui l'Assicurato sia:
 - a) titolare, contitolare o rappresentante di fronte alla legge; oppure
 - b) direttamente o indirettamente- azionista di maggioranza o controllante ai sensi del codice civile; oppure
 - c) o in cui abbia un interesse finanziario o esecutivo; oppure
 - d) controllato e/o a cui sia collegato ai sensi del Codice Civile,
- a meno che il sinistro non sia originato da una richiesta di risarcimento di un Terzo indipendente

Art. 28 Validità temporale - Retroattività - Claims Made

Il presente contratto di assicurazione tiene indenne l'Assicurato per i danni derivanti da comportamenti posti in essere per la prima volta in data posteriore alla data indicata nella SCHEDA DI POLIZZA alla voce "Retroattività" e a condizione che il reclamo sia stata presentato per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciato agli Assicuratori durante il periodo di validità del presente contratto.

Art. 29 Validità Territoriale

Il presente contratto di assicurazione vale per le richieste di risarcimento relative ad atti o fatti commessi nei paesi indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.

Art. 30 Azioni Legali

Il presente contratto di assicurazione vale per le richieste di risarcimento, sia iniziali che successive, presentate nelle corti o tribunali dei paesi indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.

Art. 31 Garanzia a favore degli eredi o dei legali rappresentanti

In caso di morte di una persona assicurata, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli eredi o i suoi rappresentanti legali, alle condizioni previste dal presente contratto ed a condizione che questi ultimi rispettino gli obblighi previsti a carico dell'Assicurato.

Art. 32 Responsabilità personale dei dirigenti e dipendenti

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne (nei termini, condizioni ed esclusioni del presente contratto di assicurazione) i dipendenti ed i dirigenti dell'Assicurato stesso, a condizione che questi ultimi rispettino gli obblighi previsti a carico dell'Assicurato.

Art. 33 Definizione di Reclamo

Per "reclamo" si intende:

- (a) qualsiasi azione legale o altra richiesta di indennizzo o azione incrociata o azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commesse o;
- (b) qualsiasi comunicazione scritta ricevuta dall'Assicurato e riferentesi a possibili negligenze, imprudenze o imperizia, errori e omissioni commesse.

Art. 34 Periodo di Assicurazione

Il presente contratto di assicurazione cesserà automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza obbligo di disdetta. Le eventuali condizioni e gli eventuali termini di rinnovo potranno essere concordati in occasione di ciascuna scadenza annuale dalle Parti.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Art. 35 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) una notificazione/atto/comunicazione scritta, relativa all'avvio di una procedura giudiziaria in sede civile, amministrativa e penale, inclusi i procedimenti cautelari e d'urgenza;
- (c) ricevimento di un'istanza di mediazione;
- (d) ricevimento di formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)

Art. 36 Cooperazione

E' condizione essenziale per essere indennizzato secondo questa Polizza, che l'Assicurato:

- (a) fornisca prontamente alla Società tutti i dati relativi ad ogni Sinistro e/o ogni questione in relazione alla quale l'Assicurato ha chiesto di essere indennizzato secondo questa Polizza;
- (b) fornisca prontamente ogni cooperazione ed assistenza ragionevolmente richiesta dalla Società e dai loro rappresentanti, legali, o mandatari;
- (c) si assicuri che tutti i documenti relativi ad ogni Sinistro siano conservati integri e non siano in alcun modo distrutti, cancellati o comunicati a Terzi (salvo il caso di comunicazione ai legali del Contraente) senza il preventivo consenso scritto della Società;
- (d) cede alla Società, secondo l'art. 1260 c.c. del Codice Civile, tutti i diritti spettanti all'Assicurato contro qualsiasi Terzo prima o dopo che sia pagato l'indennizzo secondo questa Polizza, nei quali diritti la Società sarà comunque surrogata ex art. 1916 del Codice Civile. L'Assicurato dovrà, a proprie spese, fornire l'assistenza che potrebbe essere ragionevolmente richiesta da questi al fine di esercitare tali diritti o le azioni connesse contro qualsiasi Terzo, incluso l'uso del proprio nome.

Qualora l'Assicurato non rispetti anche solo uno dei punti (a), (b), (c), (d) sopra indicati, la Società avrà il diritto di escludere i sinistri interessati da tale mancato rispetto ai sensi di questa polizza o di ridurre la loro responsabilità in base al pregiudizio sofferto. Onere della prova sulla Società.

Art. 37 - Divieto di riconoscimento di responsabilità

E' condizione essenziale per essere indennizzato secondo questa Polizza che l'Assicurato (o qualsiasi persona, ditta o società che agisca in nome e per conto dell'Assicurato), salvo preventiva autorizzazione del Sottoscrittore,

non riconosca la responsabilità né addivenga a transazioni, né liquidi né formuli alcuna offerta di pagamento riguardo ad alcun Sinistro. Qualora l'Assicurato non rispetti le condizioni sopra indicate, la Società avrà il diritto di escludere i sinistri Interessati da tale mancato rispetto ai sensi di questa polizza o di ridurre la loro responsabilità in base al pregiudizio sofferto. Onere della prova sulla Società.

Art. 38 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società, finché ha interesse alla difesa, assumerà a proprio carico e condurrà qualsiasi controversia sia in giudizio che stragiudiziale, in nome dell'Assicurato, nominando se necessario avvocati ed esperti e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. La Società non si farà carico delle spese legali sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per avvocati o esperti che la Società non ha espressamente nominato ed incaricato e/o concordato.

Tutte le spese legali sostenute per resistere ad una azione contro L'Assicurato saranno a carico della Società (salvo il caso in cui l'ammontare della Richiesta di Risarcimento non sia interamente assorbito dalla franchigia frontale, in tal caso le spese legali dovranno essere sostenute dal Contraente) fino ad un importo pari ad un quarto (1/4) del Massimale o Sotto-limite applicabile al Sinistro, ed in aggiunta a tale Massimale o Sottolimite. Se il Sinistro supera tale Massimale, le spese legali saranno ripartite tra Assicurato e Società in proporzione del rispettivo interesse.

Art. 39 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
 - a) il numero identificativo attribuito dalla Società (*in formato "numero"*);
 - b) la data del sinistro (*in formato "data"*);
 - c) la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (*in formato "data"*);
 - d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (*in formato "testo"*);
 - e) l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (*in formato "testo"*);
 - f) la descrizione dettagliata dell'evento (*in formato "testo"*);
 - g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (*in formato "testo"*);
 - h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (*in formato "testo"*);
 - i) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (*in formato "valuta"*);
 - j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (*in formato "valuta"*);
 - k) la data di avvenuto pagamento o comunque la data di chiusura della pratica per altro motivo (*in formato "data"*).

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla

data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;

- rappresentano un'insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Contraente

La Compagnia

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA Assicurazione della Responsabilità Professionale

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi e della Responsabilità civile professionale medica dell'Ente

Art. 25 – Franchigia

Art. 35 – Obblighi in caso di sinistro

Art. 38 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Data

IL CONTRAENTE